



All. A

COMUNE DI FRAGAGNANO

Provincia di Taranto

UFFICIO SUAP - ATTIVITA' PRODUTIVE

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, NEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI FRAGAGNANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UTC-SUAP

Visto il d.lgs. 114/1998;

Vista la legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24;

Visto il Regolamento Regionale 28.02.2017 – n. 4;

Visto il Documento Strategico Diffuso del Commercio redatto dall'Unione dei Comuni delle Terre del Mare e del Sole approvato con D.C.C. n. 21 del 30.07.2019;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 22.04.2021 e successiva determina n.152 del 28/04/2021;

Visto Il T.U. approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto la legge 241/1990;

RENDE NOTO

È indetto Bando Comunale per l'assegnazione delle concessioni di posteggio presso il mercato settimanale del mercoledì del Comune di Fragagnano.

1. OGGETTO

Bando pubblico per l'assegnazione di n. 24 posteggi liberi per il commercio, su aree pubbliche, nel mercato settimanale del mercoledì del Comune di Fragagnano così come individuati numericamente nella tabella di cui al punto 12.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici).

3. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio mediante la formazione di una graduatoria.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. In caso di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio, la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio attribuendo i relativi punteggi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a.1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

a.2) anzianità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto:

- per ogni mese di anzianità = **0,5 punti**;
- per ogni giorno di anzianità = **0,01 punti.**

2. Si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che dichiara la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi.

3. A parità di punteggio si applicheranno in ordine di priorità i parametri di cui all'art. 4 punto 9 Reg. Regionale n. 4 del 28.02.2017:

- a.** anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
- b.** data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- c.** presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11;
- d.** assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- e.** partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- f.** stato di disoccupazione;
- g.** invalidità;
- h.** carico familiare.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione persone fisiche, le ditte individuali, le società di

persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite (anche se già titolari di concessione di posteggio e vogliono chiederne una ulteriore) purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni che qui si riporta integralmente:

“1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), ovvero a misure di sicurezza;*

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'[articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252](#). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di

somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287."

6. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

La pubblicazione del Bando viene disposta specificatamente su:

- ✓ Albo Pretorio del Comune di Fragagnano (Ta);
- ✓ Sito Internet del Comune di Fragagnano (Ta) al link <https://www.comune.fragagnano.ta.it/>;
- ✓ Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente Bando Comunale, dovranno essere prodotte esclusivamente a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it.

2. I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC ove ricevere eventuali comunicazioni; in mancanza le stesse saranno trasmesse all'indirizzo PEC utilizzato per la domanda;

3. Le istanze prodotte in bollo da € 16,00, dovranno pervenire ai sensi dell'art. 30 comma 3 dell L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Puglia.

4. Le domande ricevute dall'Ente oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

5. L'esito delle istanze è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorso il quale la stessa dovrà intendersi accolta.

6. È consentito richiedere con la stessa domanda più posteggi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto, ai sensi del punto 7 dell'intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012.

L'anzianità' acquisita nel mercato, di cui al punto 4 lettera a 2) del presente bando, sarà

valutata per un solo posteggio indicato dall' operatore.

8. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- autocertificazione dell'assolvimento degli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti, qualora previsto dalla normativa regionale quale requisito di partecipazione al bando;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- visura camerale aggiornata;

3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa ovvero Scia e della concessione di posteggio scaduta;
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della

società;

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione merceologica;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

10. INTEGRAZIONI

1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.

11. GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione e delle domande accoglibili sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Fragagnano al link: ,<https://www.comune.fragagnano.ta.it/>.

2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione, il Comune procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.

3. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione per l'assegnazione di eventuali posteggi liberi.

4. Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle graduatorie con il numero di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune di Fragagnano. Tale numero sarà inviato all'indirizzo pec di spedizione della istanza stessa al momento della protocollazione da parte dell'ufficio; pertanto sarà cura dei richiedenti verificare la ricezione del proprio numero di protocollo, presso la predetta pec, fatta salva la possibilità di contattare l'ufficio commercio in caso di mancato invio dello stesso.

5. Avverso le graduatorie si possono presentare o far pervenire, c/o l'Ufficio Attività Produttive del Comune di Fragagnano, osservazioni e/o integrazioni entro i 15 giorni successivi la pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione e delle domande inaccoglibili sul sito ufficiale del Comune di Fragagnano e tramite affissione sull'Albo Pretorio.

12. ELENCO POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE (Riferimento grafico All. A1)



COMUNE DI FRAGAGNANO
Provincia di Taranto

AREA MERCATALE

Numerazione, dimensioni e superficie dei Posteggi, distinti per categoria merceologica

SETTORE NON ALIMENTARE					
CAT.	N. Post.	Concessione	Largh. (m)	Lungh. (m)	Sup. (mq)
ABBIGLIAMENTO	1 ex 3	rinnovo in atto	4,00	x 8,00	= 32,00
	2 ex 5	rinnovo in atto	4,00	x 8,00	= 32,00
	3 ex 8	rinnovo in atto	4,00	x 7,00	= 28,00
	4 ex 14	rinnovo in atto	4,00	x 6,00	= 24,00
	5 ex 21	rinnovo in atto	4,00	x 12,00	= 48,00
	6 ex 27	rinnovo in atto	4,00	x 6,00	= 24,00
	7 ex 29	rinnovo in atto	4,00	x 7,00	= 28,00
	8	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	9	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	10	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	11	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	12	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
CASALINGHI	13 ex 1	rinnovo in atto	4,00	x 10,00	= 40,00
	14 ex 2	rinnovo in atto	4,00	x 11,00	= 44,00
	15	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	16 ex 17	rinnovo in atto	4,00	x 10,00	= 40,00
	17 ex 28	rinnovo in atto	4,00	x 9,00	= 36,00
FIORI	18	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	19	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
CALZATURE	20 ex 31	rinnovo in atto	4,00	x 10,00	= 40,00
	21	da assegnare	4,00	x 8,00	= 32,00
	22	da assegnare	4,00	x 7,00	= 28,00
MOBILI	23	da assegnare	4,00	x 10,00	= 40,00
	24	da assegnare	4,00	x 10,00	= 40,00

Sup. settore non alimentare B (mq) **748,00**

SETTORE ALIMENTARE					
CAT.	N. Post.	Concessione	Largh. (m)	Lungh. (m)	Sup. (mq)
Frutta, verdure, ortaggi, salumi, formaggi, ecc.	25	da assegnare	4,00	x 5,00	= 20,00
	26	da assegnare	4,00	x 4,00	= 16,00
	27	da assegnare	4,00	x 3,00	= 12,00
	28	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	29	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	30	da assegnare	4,00	x 6,00	= 24,00
	31	da assegnare	4,00	x 8,00	= 32,00
	32	da assegnare	4,00	x 8,00	= 32,00
	33	da assegnare	4,00	x 8,00	= 32,00
	34 ex 44	rinnovo in atto	4,00	x 9,00	= 36,00
	35	da assegnare	4,00	x 8,00	= 32,00
	36	da assegnare	4,00	x 7,00	= 28,00
	37 ex 38	rinnovo in atto	4,00	x 18,00	= 72,00
	38 ex 58	rinnovo in atto	4,00	x 10,00	= 40,00
	39	da assegnare	4,00	x 7,00	= 28,00
	40 ex 62	rinnovo in atto	4,00	x 7,00	= 28,00

Sup. settore alimentare A (mq) **480,00**

SETTORE FIERISTI (ex art. 40 L.R. 35/2020)

Limitato SOLO al periodo emergenziale COVID

F1	Aliment.	4,00	x 4,00	= 16,00
F2	Non aliment.	4,00	x 6,00	= 24,00
F3	Non aliment.	4,00	x 6,00	= 24,00

Sup. settore fieristi C (mq) **64,00**

SUPERFICIE COMPLESSIVA POSTEGGI MERCATALI A+B+C (mq)

1.292,00

13. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
 - a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
 - b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
 - Il **Titolare del trattamento** dei dati è il Comune di Fragagnano , con sede in Fragagnano via C. Battisti n.1
 - Il **Responsabile della Protezione dei Dati** designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l'Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato all'indirizzo e-mail rpd@comune.fragagnano.ta.it.
 - il **Responsabile del trattamento** dei dati è l'Arch. Maria Addolorata FEDELE.
4. Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, gli uffici della Ripartizione Sviluppo Economico effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA.

14. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Il Responsabile dell'U.T.C. – SUAP
Arch. Maria Addolorata FEDELE